



COPIA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Numero 18	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2026 E APPROVAZIONE DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029.
Data 27.07.2026	

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **17:30** nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DI LAUDO WALTER	Presente				
2 - FELICE Luca	Presente				
3 - PICCOLI GABRIELE	Presente				
4 - VALENTINI Yvan	Presente				
5 - AQUILANO Giampiero	Presente				
6 - FELICE Martin Heinz	Presente				
7 - DI ZILLO Claudio	Presente				
8- AQUILANO BENITO	Presente				
9- VENOSINI Andrea	Presente				
10-FELICE Angelo	Presente				
11-CIERI TITO	Assente				

Totale presenti **10**Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. ALDO D'AMBROSIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.Walter DI LAUDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole Il Responsabile del Servizio Tributi F.to Dott.ssa Sara DI BLASIO
Parere di regolarità contabile: Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Francesca ANTENUCCI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente/Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, facendo presente che la TARI segue la logica della copertura del servizio al 100% dei costi; pertanto, se diminuiscono i contribuenti o continuano ad esserci famiglie non in regola con i pagamenti, inevitabilmente per gli anni futuri, pur a costi invariati, vi potrebbe essere un aumento conseguenziale.

Dichiarazione di voto del Consigliere Venosini Andrea, che preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, stante gli aumenti previsti a carico dell'utenza dal PEF per gli anni dal 2027 al 2029.

Presenti n. 10 favorevoli n. 8 Contrari n. 0 Astenuti n. 2 (Andrea VENOSINI, Angelo FELICE)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 68 del 22/07/2026.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione, che dà lo stesso risultato della precedente, Presenti n. 10 favorevoli n. 8 Contrari n. 0 Astenuti n. 2 (Andrea VENOSINI, Angelo FELICE)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000):

X FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Sara DI BLASIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000):

X FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca ANTENUCCI

Proposta n. 68 del 22.07.2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2026 E APPROVAZIONE DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029.

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 397/2025/R/rif ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029 occorre utilizzare il tool allegato alla determina n. 1/2025 di ARERA, che riporta anche gli altri documenti utili per ottemperare agli adempimenti indicati dalla medesima Autorità, in attuazione alla richiamata deliberazione n. 397/2025/R/rif;

RISCONTRATO che la struttura dei suddetti documenti è coerente con quella adottata nel precedente periodo regolatorio (MTR-2), pur con le novità che hanno trovato ingresso con la deliberazione n. 397/2025/R/rif di ARERA, relative al MTR-3;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che prevede l'aggiornamento biennale 2028-2029;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

EVIDENZIATO che il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito nelle bollette 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è riconosciuto, sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riducendo nella misura del 25% la TARI dovuta;

CONSIDERATO che il bonus sociale rifiuti relativo al 2025 deve essere riconosciuto nella bolletta emessa per l'anno d'imposta 2026, con scadenza entro il 30 giugno;

ATTESO che, in ragione delle complessità intervenuta nella prima applicazione del Bonus sociale rifiuti ai Comuni sono stati trasmessi da SGAt flussi per l'individuazione dei soggetti agevolabili anche nel mese di aprile, ossia oltre la data del 1° marzo stabilito in via ordinaria dalla delibera n. 355/205/R/rif du ARERA;

RISCONTRATO che in forza di tali nuove attività a carico dei Comuni, con delibera n. 123/206/R/rif, ARERA ha posticipato al 30 settembre 2026, il termine per l'emissione delle bollette contenenti il bonus sociale rifiuti per i soggetti agevolabili riportati nei nuovi flussi, in luogo del 30 giugno, previsto in via ordinaria per i flussi pervenuti entro il 1° marzo;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo introdotto sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati da regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai suddetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VISTO

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, è stato validato da AGIR con determina n. 343 del 15/07/2026 in applicazione della deliberazione ARERA del 5/08/2025 n.397/2025/R/rif.;

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2026	2027	2028	2029
Componente VARIABILE	85.547	95.249	95.249	95.249
Componente FISSA	47.560	40.252	42.690	45.172
TOTALE	133.107	135.501	137.939	140.421

RICHIAMATE le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*”;

RICORDATO che la società Smaltimenti SUD S.r.l. ha prestato i servizi di igiene urbana in favore del Comune di CELENZA SUL TRIGNO da aprile 2021 a febbraio 2026 e, quindi, l'imputazione dei costi sostenuti per i primi due mesi di gestione da parte di Smaltimenti Sud Srl sono stati riportati dal Comune;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 71 del 01/12/2025;

VISTA delibera di Giunta Municipale n. 3 del 12/01/2026;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 02/03/2026;

DATO ATTO che a decorrere dal 01/03/2026 la società ECOLAN S.p.A. presta i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata "porta a porta", servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori in favore del comune di Celenza sul Trigno, con affidamento diretto e, quindi, nel Pef presentato dalla Società Eco.Lan. s.p.a. sono computati i costi relativi ai 10 mesi di svolgimento del servizio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) del periodo regolatorio 2026/2029, conforme al metodo MTR-3 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2025, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF prevede che l'approvazione delle tariffe spetti esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

DATO ATTO che con il metodo MTR-3, ARERA ha introdotto importanti semplificazioni procedurali per velocizzare e standardizzare l'iter di approvazione delle tariffe;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili certi relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026, come indicato nel tool del PEF per il periodo pluriennale 2026-2029, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

VISTO il prospetto di PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera “A”, unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato “B”, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 da parte di AGIR;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 133.107;

RITENUTO di attribuire per la parte fissa alle utenze domestiche il 94,4% e alle utenze non domestiche il 5,6%; per la parte variabile alle utenze domestiche il 87,76% e alle utenze non domestiche il 12,24%;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato “C” della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RILEVATO che in forza della previsione normativa ricordata le bollette TARI relative all'anno d'imposta avranno le seguenti scadenze:

- rate acconto: 30/05/2026 *rata unica*; 30/05/2026, 30/06/2026 e 30/09/2026 (*I, II e III rata*)
- rata saldo 31/12/2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/10/2025;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi Dott.ssa *Sara DI BLASIO*, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari Dott.ssa *Francesca Antenucci*, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2026-2029, con particolare riferimento al PEF 2026, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2026;
- di dare atto che il PEF 2026 ammonta ad € 133.107 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- di stabilire la scadenza delle bollette TARI come indicato in premessa;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to **Dott. Walter DI LAUDO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on line presso il sito istituzionale di questo Comune, dal 30.07.2026, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to **Matteo DI CHIELLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, il 27.07.2026.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI/NO S

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**